



Prot. e data: vedi segnatura

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

CIG B98352C55F

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale "Anghiari – Monterchi", con sede in Anghiari (AR), Via Bozia, 2 – C.F. 82000640514 rappresentato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Cristiana Ciarli, nata a ROMA il 02/08/1971 in qualità di legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica, di seguito denominato Committente,

E

L'Ing. BERNARDINI Oliviero, nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 04.11.1950 con domicilio in Via Umbro Casentinese n° 162 - Castiglion Fiorentino (AR), iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Arezzo con n° 493 ed inserito negli elenchi del Ministero degli Interni di cui alla Legge 07.12.1984 n° 818 e D.M. 25.03.1985 con n° AR 049310067, codice BRN LVR 50S04C319K- partita IVA 01144650510, in seguito denominato brevemente "Professionista".

Premesso che:

- Che l'art.40 della Legge 27.12.1997 n. 449, consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera;
- Che l'art.7, c. 6 del T.U. 165/2001 consente che le Pubbliche Amministrazioni, per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza;
- Che il Decreto n. 129/2018 Titolo V, prevede specifiche norme relative al conferimento di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- Che l'Ing. Bernardini Oliviero, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto, che possiede tutti i requisiti e le competenze previste dalla normativa vigente in materia ed ha mostrato piena disponibilità a ricoprire l'incarico richiesto;
- il Committente deve provvedere alla formazione obbligatoria del personale scolastico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., D.Lgs. 106/2009 e D.M. 388/2003;
- il Professionista, in qualità di R.S.P.P. dell'Istituto, ha presentato apposita offerta economica per lo svolgimento dell'attività formativa prevista dal "Corso Base di Sicurezza per i lavoratori – Accordo Stato-Regioni 17.04.2025"

- il Dirigente Scolastico, con propria determinazione n. 6191 del 14/11/2025a disposto l'affidamento dell'incarico di cui trattasi al suddetto Professionista;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto cui le premesse costituiscono parte integrante.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di realizzare il corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per il personale scolastico, così articolato:

- Corso Base – 12 ore (4 ore parte generale e 8 ore parte specifica), + 4 ore Corso antincendio antincendio. L'attività formativa include anche i moduli di aggiornamento (6 ore) e di completamento (4 ore) come previsto nell'offerta allegata.

Art. 2 – Corrispettivo

Per lo svolgimento dell'attività formativa sopra indicata, il Committente corrisponderà al Professionista un compenso complessivo di € 1132,00 (millecentotrentadue/00 euro), oneri compresi e IVA esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 14, comma 10, della L. 537/1993.

Il compenso comprende:

- materiale didattico;
- test di apprendimento e attestati di partecipazione;
- spese ordinarie;
- contributo previdenziale 4% Inarcassa.

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura o nota di parcella e previa verifica della regolare esecuzione dell'attività.

Art. 3 – Durata e modalità di svolgimento

Il corso dovrà essere completato entro il mese di dicembre 2025, secondo il calendario concordato con la Dirigenza Scolastica. Le lezioni potranno svolgersi sia in presenza presso i plessi dell'Istituto, sia on-line su piattaforme riconosciute.

Art. 4 – Obblighi del Professionista

Il Professionista si impegna a:

- svolgere personalmente l'attività formativa;
- fornire al termine del corso la documentazione attestante la frequenza dei partecipanti e i test di apprendimento;
- rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, privacy e trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR);
- non assumere vincoli di subordinazione nei confronti del Committente.

Art. 5 – Natura del rapporto

Il presente contratto non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né comporta vincolo di esclusività o di continuità. Il Professionista opera in piena autonomia, senza vincoli di orario, nel rispetto degli obiettivi formativi concordati.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 7 – Risoluzione e recesso

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, in caso di inadempimento da parte del Professionista o per motivate esigenze organizzative, riconoscendo, in tal caso, il compenso proporzionale all'attività effettivamente svolta.

Art. 8 – Foro competente


Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Arezzo.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente contratto è redatto in duplice copia, una per ciascuna parte. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di prestazione d'opera intellettuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Professionista
Ing. Oliviero Bernardini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Ciarli Cristiana)

Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005

